

A background of a network diagram with grey nodes and lines, overlaid on a light blue gradient. A solid blue horizontal line is positioned above the main text.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: LA NUOVA DIRETTIVA ETS ED IL MECCANISMO CBAM

14 maggio2024



1. Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera
2. Ruolo della normativa nazionale e contributo alla riduzione delle emissioni
3. Revisione del Sistema EU-ETS
4. Introduzione del meccanismo CBAM

1. Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera

Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera



Quotidianamente sentiamo parlare di *innalzamento della temperatura media del nostro pianeta, desertificazione, aumento del livello del mare e fenomeni metereologici estremi...*

Secondo il rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, **il riscaldamento del clima è attribuibile all'aumento della concentrazione dei gas a effetto serra immessi nell'atmosfera dalle attività umane**

Riscaldamento globale nell'anno 2050.
I possibili scenari dovuti ai cambiamenti climatici nel mondo

Copernicus, negli ultimi 12 mesi +1,61 gradi rispetto al periodo pre-industriale
Aprile del 2024 il più caldo mai registrato, è l'undicesimo mese record di fila

Gli scienziati dell'IPCC pensano che arriveremo almeno a +2,5°C di riscaldamento globale

La Colombia riconosce le vittime della 'migrazione climatica'
Per la Corte, l'ambiente 'può causare lo sfollamento forzato'

Cop28, approvato il global stocktake, il documento finale contiene la "transizione dai combustibili fossili" - diretta

Riscaldamento globale, gli scienziati: supereremo i +2,5° in un futuro di carestie e conflitti per il meteo estremo

Ondate di calore, incendi, alluvioni e tempeste sempre più gravi. Non è un film apocalittico ma è il futuro secondo gli scienziati dell'ipcc dell'Onu. Mentre il limite massimo degli accordi di Parigi sembra ormai già oltrepassato

Innalzamento del livello dei mari record nel 2022-2023, secondo la Nasa

Uno studio della Nasa indica un'accelerazione inquietante dell'innalzamento del livello dei mari: siamo ormai a +9,...

Brasile, sommerso lo stato di Rio Grande do Sul. Almeno 75 i morti

Piogge torrenziali hanno provocato drammatiche inondazioni nello stato meridionale del Brasile. Si cercan...

Aumenta il rischio di incendi con il riscaldamento globale

CLIMATICI
CAM



Quali sono i Gas Serra e da dove derivano



CO₂: Anidride Carbonica


CH₄: Metano

N₂O: Protossido di Azoto

HFC: Idrofluorocarburi

PFC: Perfluorocarburi

SF₆: Esafluoruro di Zolfo



Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera




Le **emissioni di CO₂** sono prodotte da tutta una serie di attività umane:

- uso dei combustibili fossili (energia, trasporti, elettricità...)
- utilizzo di condizionatori e degli impianti di riscaldamento
- deforestazione incontrollata
- allevamenti intensivi
- uso di fertilizzanti.....



e si forma nei processi di combustione quando il carbonio contenuto nei combustibili e l'ossigeno contenuto nell'aria si uniscono.

L'effetto primario dell'eccessiva presenza di anidride carbonica nell'atmosfera è il **surriscaldamento climatico**....




L'eccessiva produzione di CO₂ mette in pericolo anche l'esistenza dell'Ozono stratosferico, altrimenti detto **buco dell'Ozono**, che è uno strato gassoso nell'atmosfera che da protezione al globo rispetto all'azione nociva dei raggi UV-C, i raggi ultravioletti, che provengono dal sole.

Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera




Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di CO₂ in atmosfera



National greenhouse gas emissions from 1990 to 2021 (without LULUCF) (Mt CO₂ eq.)

Fonte ISPRA: Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2021. National Inventory Report 2023

Greenhouse gas emissions and removals from 1990 to 2021 by sector (Mt CO₂ eq.)





Le conseguenze dei cambiamenti climatici



alterazioni nei fenomeni meteorologici globali, che causano eventi sempre più estremi e frequenti



Tra i principali **effetti della crisi climatica** ci sono:

- scioglimento dei ghiacci;
- innalzamento del livello dei mari;
- aumento delle precipitazioni;
- fenomeni meteorologici violenti e improvvisi.

Questi fenomeni causano anche **danni economici** notevoli, poiché distruggono abitazioni, infrastrutture e coltivazioni, mettendo a **rischio la sicurezza alimentare** e obbligando i governi a spendere risorse importanti per la riparazione di tali danneggiamenti.

Per questo motivo è fondamentale condividere la **rivoluzione verde**, in quanto non rappresenta solo un costo ma un investimento di lungo termine.





L'obiettivo di molti paesi è quello di raggiungere la **neutralità climatica**, riducendo le emissioni di gas serra per contenere l'aumento della temperatura terrestre e limitare i cambiamenti climatici



La risposta dell'UE ai cambiamenti climatici:

**Ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55%
entro il 2030 e azzerarle entro il 2050**





Tradurre l'obiettivo in azioni concrete!!!

- ✓ fornisce all'UE il piano e la tabella di marcia per realizzare le sue ambizioni in materia di clima;
- ✓ riconosce la necessità di un contributo di **tutte le azioni e le politiche dell'UE** al conseguimento della neutralità climatica;
- ✓ definisce una tabella di marcia per le iniziative legislative e non legislative che aiuteranno l'UE a raggiungere tale obiettivo.

Settori

- l'industria;
- i trasporti e la mobilità;
- l'energia;
- la finanza.




Regolamento (UE) 2021/1191 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica [...].

La **normativa europea sul clima** ha tradotto gli impegni politici dell'UE in materia di clima in un **obbligo giuridico**.

Questo atto legislativo definisce il quadro per le azioni che l'UE e i suoi Stati membri dovranno adottare (e stanno adottando) al fine di ridurre progressivamente le emissioni e conseguire infine la neutralità climatica dell'UE per il 2050.



Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, con le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del *Green Deal*.




È importante sottolineare che le proposte del pacchetto “Fit for 55” sono state pian piano discusse (negli ultimi due anni) con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il risultato finale è un compromesso fra Stati membri con diversi mix energetici e diverse sensibilità rispetto alla sfida climatica.





Come funziona il sistema EU ETS



- **Principio “Cap and Trade”**: fissa un tetto/limite (quantità massima che può essere emessa dagli impianti che rientrano nel sistema) entro il quale le imprese possono acquistare o vendere quote; il tetto totale si riduce nel tempo di modo che le emissioni consentite diminuiscano gradualmente in linea con gli obiettivi.
- **Quote**: valuta centrale del sistema; una quota dà al suo titolare il diritto di emettere 1 tonnellata di CO₂ o l’ammontare equivalente di un altro gas a effetto serra.
- **Assegnazione quote e aste**: un numero limitato di quote viene assegnato a titolo gratuito. Le imprese che non ricevono quote a titolo gratuito o le cui quote ricevute non sono sufficienti a coprire le emissioni prodotte devono acquistare le quote all’asta o da altre imprese. Viceversa, chi ha quote in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può venderle.
- **Restituzione quote**: una volta l’anno, tutte le imprese che partecipano all’UE ETS devono restituire una quota di emissione per ogni tonnellata di CO₂eq emessa.
- **Compliance**: Se una società non adempie agli obblighi di conformità, vengono applicate sanzioni.



Il mercato delle quote di CO₂

Il **prezzo delle quote è definito dal mercato**, in base alla interazione fra la domanda e l'offerta.

La volatilità del prezzo dei diritti di emissione di CO₂ è causato da serie di fattori macroeconomici (offerte di acquisto e vendita, assegnazioni a livello europeo ecc.) cui si aggiungono altri elementi di tipo politico, economico ed ambientale.

Annualmente, i **quantitativi delle quote** da collocare sono resi **pubblici** dal **gestore della piattaforma**, previa consultazione della Commissione e una volta quantificate le quote da collocare gratuitamente, attraverso la pubblicazione di **Calendari d'asta**: entro il 30 settembre per la piattaforma comune ed entro il 30 ottobre per le piattaforme nazionali.

Il sistema di trading e le piattaforme di scambio

Le imprese vincolate, così come qualunque altro operatore del mercato, possono avvalersi di diverse modalità di scambio (trading) delle quote di CO₂ attraverso:

- Operazioni Bilaterali (avvengono tra un'impresa ed un'altra nel caso in cui entrambe abbiano raggiunto un accordo di compravendita),
- Operazioni di interscambio mediate dalla presenza di un broker (che farà un'offerta per la vendita dei suoi diritti) o di una banca.



Le aste si svolgono su **piattaforme di scambio** individuate tramite gara d'appalto e gestite nelle modalità previste dal **Regolamento 1031/2010** (Regolamento Aste, recentemente abrogato dal **Regolamento delegato (UE) 2023/2830**) che aiutano gli utenti nella ricerca e nella negoziazione delle transazioni di vendita delle quote.

Attualmente le piattaforme non sono collegate ai Registri nazionali; le transazioni che avvengono su tali piattaforme, comunque, devono essere confermate attraverso il Registro, che esamina e garantisce che le stesse avvengano entro i rispettivi diritti di emissione.

La piattaforma italiana per lo scambio di Quote di Emissione di gas ad effetto serra è stata predisposta dal Gestore Servizi Energetici (GSE).

A oggi sono tre le piattaforme operative:

- 1. CAP3:** una piattaforma centralizzata a livello **europeo** che raccoglie le quote di proprietà di 25 Stati membri, inclusa l'Italia, di 3 stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e delle quote destinate al Fondo Innovazione e al Fondo Modernizzazione.
- 2. EEX-DE:** la piattaforma definitiva tedesca che colloca le quote della **Germania**.
- 3. ICE UK:** la piattaforma definitiva britannica che colloca le quote del **Regno Unito**.

I soggetti obbligati all'EU ETS, siano essi impianti fissi o operatori aerei, possono approvvigionarsi di quote su tutte le piattaforme a prescindere della propria nazionalità.



Andamento del 2022 (i dati totali del 2023 non sono ancora disponibili) di prezzi, volumi e relativi proventi d'asta delle quote di emissione su CAP3 - *Rapporto annuale GSE sulle Aste di quote europee di emissione - 2022*



Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX



Obblighi di Compliance

- l'obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di CO₂ e/o CO₂ equivalente entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente;
- l'obbligo di monitoraggio e comunicazione del livello di attività per ogni sottoimpianto secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 1842/2019 entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente;
- l'obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO₂ e/o CO₂ equivalente entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno precedente;
- la redazione di un Piano di monitoraggio, che deve essere trasmesso al Ministero, e quantificazione e contabilizzazione delle emissioni di gas serra.



Le comunicazioni relative alle emissioni di gas effetto serra che i gestori di impianti EU ETS inviano all'Autorità Nazionale competente devono essere **validate da un Organismo accreditato**. Di norma, le attività che l'Organismo può svolgere, in ambito ETS, si rivolgono non solo all'aspetto validativo delle comunicazioni, ma anche alla validazione di progetti di riduzione dei GHG



In caso di mancata comunicazione del dato emissivo e/o di mancata restituzione di un quantitativo sufficiente di quote, si applicheranno i provvedimenti di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 47/2020

Tipologia di sanzione	Scadenza	Importo
Mancata comunicazione delle emissioni	31 Marzo	da 2.500 € a 50.000 €
Mancata restituzione delle quote	30 Aprile	100 € per ogni quota non restituita oltre all'obbligo di restituzione entro la fase di <i>compliance</i> successiva



DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47.

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»

- abroga il precedente d.lgs. 30/2013 e recepisce le novità previste per la IV fase del sistema EU ETS;
- stabilisce le disposizioni che si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II;
- ai sensi dell'art. 15, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino nel loro svolgimento emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;
- i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione che non sono già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto;
- rinnova radicalmente la struttura organizzativa del Comitato ETS e assegna al Ministero della Transizione Ecologica, il compito di svolgere annualmente oltre 1200 procedimenti istruttori con l'ausilio del sistema telematico denominato "Portale ETS", che consente ai gestori di impianti fissi e agli operatori rientranti nel regime ETS di interloquire direttamente con la pubblica amministrazione attraverso la scrivania telematica a loro dedicata.



EU ETS - Italia

Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ver. 1.3.8889.1

Home



Novità EU ETS

- Home
- Scrivanie Telematiche
 - Gestori Impianti Stazionari
 - Operatori Aerei
 - Verificatori
- Comunicati
- Delibere
- Informazioni Utili
 - News
 - Faq
 - Links
 - Manuali e guide
 - Sinottico pratiche
 - Sinottico tariffe
 - Modulistica
- Impianti Autorizzati
- RENAPE
- Operatori Aerei
- Help
 - Verifica Compatibilità
 - Contatti
- Area Riservata
 - Accesso

Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra

Il [D.lgs. 47/2020](#) stabilisce le disposizioni che si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 15 del suddetto decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino nel loro svolgimento emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con provvedimenti antecedenti all'entrata in vigore del [D.lgs. 47/2020](#), ove non già revocate, rimangono valide quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 16, comma 3 del [D.lgs. 47/2020](#).

I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del [D.lgs. 47/2020](#) che non sono già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, hanno l'obbligo di presentare al Comitato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto citato almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto, secondo le modalità esposte all'interno della scrivania telematica riservata ai Gestori degli Impianti.

Si informano gli utenti che qualsiasi tipo di quesito, o di richiesta di chiarimenti o di supporto, afferenti a questioni in ambito ETS, deve essere trasmesso esclusivamente al servizio di supporto ETS attraverso l'apposita funzionalità del Portale ETS raggiungibile dal menù laterale al link ["Contatti"](#) sotto la voce "Help". Ogni altra comunicazione trasmessa a indirizzi e-mail o PEC diversi dal canale di "contatto" dell'assistenza ETS, non avrà garanzia di poter essere gestita.

Si avvisa che ogni adempimento previsto nel [D.lgs. 47/2020](#) a carico dei gestori degli impianti fissi, degli operatori aerei e dei piccoli emettitori avrà efficacia legale, ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, solo se inoltrato tramite il Portale ETS.

**Scrivania Telematica**
Gestori Impianti Stazionari

**Scrivania Telematica**
Operatori Aerei

In evidenza

Pubblicazione della modulistica per la Raccolta Dati 2024 per l'assegnazione delle quote gratuite relative al IV periodo (2026-2030). [09.05.2024]

Si avvisano i gestori degli impianti stazionari che nella sezione "Modulistica" del Portale ETS sono disponibili i *template* da utilizzare per la Raccolta Dati 2024 per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/959.

[Continua»](#)

Delibere n. 50/2024 e n. 51/2024, modifica del campo di applicazione di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. [15.03.2024]

Home | Validazione W3C | Policy Privacy | Cookie Policy | © ECOCERVED s.c.a.r.l. | CF: 03991350376 | P.IVA: 04527551008 | 





EU ETS - Italia
Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ver. 1.3.8889.1

Home » Impianti Autorizzati

Impianti Autorizzati

Ricerca

Autorizzazione: Tipo impianto: [Tutti]

Codice fiscale gestore:

Gestore: contiene inizia per

Nome impianto: contiene inizia per

Regione: [Selezionare una regione] Provincia: [Selezionare una provincia]

Legenda: impianto stazionario ets piccolo/molto piccolo emettitore

Novità EU ETS

Home

Scrivanie Telematiche

Gestori Impianti Stazionari

Operatori Aerei

Verificatori

Comunicati

Delibere

Oltre 800 impianti autorizzati

EU ETS - Italia
Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ver. 1.3.8889.1

Home » Operatori Aerei

Operatori Aerei amministrati dall'Italia

Ricerca

CRCO: Codice fiscale o VAT: contiene inizia per

Operatore Aereo:

Nazione: [Selezionare una nazione]

Novità EU ETS

Home

Scrivanie Telematiche

Gestori Impianti Stazionari

Operatori Aerei

Verificatori

Circa 35 Operatori aerei

EU ETS - Italia
Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ver. 1.3.8889.1

Home » RENAPE

RENAPE - Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori

Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE) [14.12.2023]

Aggiornato il registro nazionale (RENAPE)

RENAPE - Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori IV periodo. Aggiornamento 7 dicembre 2023
[20231207_RENAPE_V10.pdf 1,84 MB]

Home

Scrivanie Telematiche

Gestori Impianti Stazionari

Operatori Aerei

Verificatori

Comunicati

Delibere

Informazioni Utili

News

Faq

Links

Manuali e guide

Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[06.11.2023]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[15.09.2023]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[13.10.2022]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[21.09.2022]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[10.08.2021]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[09.08.2021]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[21.06.2021]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[18.05.2021]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[15.01.2021]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[16.10.2020]
Piccoli emettitori: aggiornato il registro nazionale (RENAPE)	[30.10.2017]

Circa 200 PE/MPE



Revisione dell'ETS nell'ambito del pacchetto «fit for 55%»

Obiettivo

Adozione di molteplici misure che, ampliando anche il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ne rafforzano il meccanismo.

Contribuire alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Cap

L'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 dei settori interessati dal sistema ETS passa dall'attuale -43% al -62% rispetto al 2005, con una riduzione corrispondente del quantitativo di quote a livello di Unione.

Assegnazioni gratuite di quote

La revisione della direttiva prevede una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite, fino ad arrivare all'azzeramento nel 2026 per le emissioni del **trasporto aereo** e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. **CBAM**, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni).



Revisione del Sistema EU-ETS


La direttiva (UE) 2023/959 prevede modifiche di rilievo per gli **impianti stazionari**.

Revisione dei benchmark. I valori dei benchmark da applicare per la determinazione dell'assegnazione gratuita nel periodo 2026-2030 saranno soggetti a tassi di riduzione resi più incisivi dalla direttiva (UE) 2023/959.

Introduzione della condizionalità. La direttiva (UE) 2023/959 ha introdotto un meccanismo che condiziona l'assegnazione gratuita all'attuazione di specifiche misure, pena la decurtazione del 20% rispetto all'ammontare di quote che spetterebbe all'impianto per il periodo 2026-2030.

Esenzione dall'applicazione dell'eventuale fattore di correzione transettoriale. La direttiva (UE) 2023/959 ha previsto che le quote che non vengono assegnate a causa di una riduzione dell'assegnazione gratuita derivante dall'applicazione delle regole sulla condizionalità, siano utilizzate per incentivare gli impianti che investono in efficienza ed innovazione.

Graduale introduzione del CBAM (2026-2034).



Impianti stazionari - Incenerimento dei rifiuti

Nel settore degli impianti stazionari, una particolare novità è l'estensione, a partire dal 1° gennaio 2024, degli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di **incenerimento dei rifiuti urbani** con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

Entro luglio 2026, la Commissione dovrà valutare e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, in vista della loro effettiva inclusione a partire dal 2028.


Tale valutazione dovrà prendere in considerazione anche la possibilità di includere nell'EU ETS altri processi di gestione dei rifiuti, quali il collocamento in discarica, la fermentazione, il compostaggio e il trattamento meccanico-biologico.



La Commissione ha previsto di **estendere progressivamente l'EU ETS** alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo.

Anche il **regolamento (UE) 2015/757**, già concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, è stato modificato per ampliarne corrispondentemente l'ambito di applicazione, includendo nuove tipologie di navi e ulteriori gas ad effetto serra

MARITTIMO - Visione d'insieme



*L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al 100 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e all'interno di uno Stato membro e al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

**Potenziale inclusione in EU ETS

- **navi di stazza lorda ≥ 5.000 tonnellate** durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali: incluse nell'EU ETS dal 2024 e obblighi di restituzione dal 2025;
- **navi offshore di stazza lorda ≥ 5.000 tonnellate:** obblighi di monitoraggio e comunicazione dal 2025 e incluse nell'EU ETS dal 2027 con obblighi di restituzione dal 2028;
- **navi da carico e dalle navi offshore, di stazza lorda < 5.000 tonnellate ma non < 400 tonnellate**, durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali: obblighi di monitoraggio e comunicazione dal 2025; la Commissione valuterà la fattibilità della loro inclusione nell'EU ETS entro la fine del 2026.

Non sono previste assegnazioni gratuite per il settore marittimo. Le quote di emissione verranno assegnate integralmente tramite asta




Anche gli operatori del **trasporto aereo** dovranno intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni, motivo per cui la Commissione ha deciso di **eliminare a poco a poco le quote gratuite di cui beneficiano attualmente nell'ambito dell'ETS.**

confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo spazio economico europeo (SEE) e da quelli verso la Svizzera e il Regno Unito fino al 31/12/2026.

Entro il 1° luglio 2026, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale per la compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'UE allo stesso sistema.

Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.



* Deroga temporanea per le emissioni dei voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica (c.d. RUP) di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro al di fuori di tale RUP e per i voli tra aerodromi situati nella stessa RUP o in diverse RUP dello stesso Stato membro
 ** Potenziale inclusione in EU ETS se CORSIA non si rivela sufficientemente ambizioso o, nel caso contrario, inclusione dei soli voli verso paesi non CORSIA
 *** Potenziale inclusione in EU ETS degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂



Ciclo di conformità

La revisione della direttiva ETS ha previsto anche la modifica delle scadenze relative al ciclo di conformità per gli **impianti stazionari, l'aviazione e il marittimo (ETS 1)**.

Il termine entro il quale le autorità competenti devono concedere l'assegnazione gratuita è stato posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno, mentre il termine per la restituzione delle quote da parte dei gestori è stato posticipato dal 30 aprile al 30 settembre.





Trasporti stradali



ETS 2

Edilizia



Pur essendosi finora dimostrati molto difficili da decarbonizzare, questi settori presentano un enorme potenziale di innovazione e creazione di posti di lavoro

Lo scambio di quote di emissioni nei **trasporti stradali**, ad esempio, incentiverà ulteriormente l'offerta di carburanti più puliti per i veicoli esistenti, contribuendo così all'evoluzione delle alternative disponibili per l'attuale parco veicoli e spingendo i fornitori a decarbonizzare i propri carburanti.

Analogamente, l'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai combustibili nel **settore dell'edilizia** aiuterà a far arrivare sul mercato combustibili più puliti per il riscaldamento, ad accorciare i tempi di recupero degli investimenti in ristrutturazioni e ad accelerare il passaggio ad altri combustibili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici esistenti.

A ciò si aggiungeranno misure politiche volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e di apparecchi e sistemi energetici, così da ridurre il fabbisogno complessivo di energia delle abitazioni e quello per il riscaldamento e il raffrescamento.



Applicazione dal 2026 dello scambio di quote di emissioni ai trasporti stradali e all'edilizia.

Lo si farà con un sistema a parte incentrato sui fornitori di combustibili a monte, cui spetterà la responsabilità di adeguarsi, anziché coinvolgere direttamente le singole famiglie e i singoli utenti dei trasporti. Le emissioni dei trasporti stradali e dell'edilizia saranno soggette a un massimale, che verrà progressivamente ridotto in modo da far diminuire le emissioni totali.

È un sistema distinto ma **parallelo rispetto all'attuale EU ETS**, da cui riprende alcune procedure, ma prevede un **cap differente**.

Il sistema prenderà avvio nel 2025.

Entro il 1° gennaio del 2025 i soggetti regolamentati dovranno essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della direttiva 2003/87/CE.

A partire dal 2025, i soggetti regolamentati dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente **entro il 30 aprile di ogni anno**, secondo il Piano di monitoraggio.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche dell'anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.



Nei nuovi settori (**marittimo e ETS 2**) le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta, senza assegnazioni gratuite.






Se i partner internazionali non condividono il livello di ambizione dell'UE si pone il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, vale a dire *il rischio che la produzione sia trasferita dall'Unione ad altri paesi con obiettivi di riduzione delle emissioni più contenuti*.

Le emissioni mondiali resterebbero quindi invariate.

Per questa ragione la Commissione ha istituito il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che definisca il prezzo d'importazione di un numero limitato di beni altamente inquinanti in base al loro tenore di carbonio.





REGOLAMENTO (UE) 2023/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Strumento economico che mira ad introdurre un giusto prezzo per la compensazione di emissioni originate dalla produzione di beni *carbon-intensive* trasportati all'interno dei confini dell'Unione Europea.

Sostituirà nel lungo periodo il meccanismo delle quote gratuite previsto al momento nel contesto del mercato ETS-EU, istituito già con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del *carbon leakage*.

L'obiettivo è di proteggere le nostre industrie da una concorrenza sleale da produttori non europei che non siano soggetti a standard ambientali simili ai nostri. La misura dovrebbe evitare la delocalizzazione di certe produzioni verso nazioni con standard ambientali meno stringenti.

Settori interessati


- Cemento
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Fertilizzanti
- Elettricità
- Idrogeno

Eccezioni

- Merci provenienti da Paesi non-UE ma che partecipano al mercato ETS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
- Merci dal valore trascurabile (<150€).
- Merci destinate ad essere utilizzate nell'ambito di specifiche attività militari.
- Energia elettrica importata da un paese o territorio che dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con quello dell'Unione.



Timeline con i principali eventi riguardanti lo sviluppo e l'entrata in operatività del meccanismo CBAM.





Campo di applicazione

Si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.

Dal 1° gennaio 2026, si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I del regolamento CBAM, originarie di un paese terzo, se tali merci, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti, sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

- Cemento
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Fertilizzanti
- Elettricità
- Idrogeno

Definizioni

Importazione: *l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013*

Importatore: *la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata*

dichiarante doganale: *il dichiarante che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione*

dichiarante CBAM autorizzato: *una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17*



Durante il periodo transitorio **dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025**, gli obblighi dell'importatore ai sensi del regolamento sono limitati agli **obblighi di comunicazione** di cui agli articoli 33, 34 e 35.

- Qualora l'importatore sia stabilito in uno Stato membro e designi un rappresentante doganale indiretto, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d'accordo, a detto rappresentante doganale indiretto si applicano gli obblighi di comunicazione.
- Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto.

Le autorità doganali informano l'importatore o il rappresentante doganale indiretto dell'obbligo di comunicazione al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.

Nel caso di importazione di prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo, l'obbligo di comunicazione comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del regolamento. Ciò si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione.



Art. 35 Obbligo di comunicazione

Ogni importatore o il rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta, per detto trimestre, una relazione («**relazione CBAM**») contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, alla Commissione, entro un mese dalla fine di tale trimestre.

La relazione CBAM comprende le informazioni seguenti:

- a) la **quantità totale di ciascun tipo di merci**, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
- b) il **totale delle emissioni incorporate effettive**, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
- c) le **emissioni indirette totali**, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
- d) il **prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate**, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Dal 31 dicembre 2024

Quando è presentata una domanda di autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri:

- il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
- il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento;
- il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
- al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013

IMPORTAZIONE DI MERCI

Dal 1° gennaio 2026

Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato

DICHIARAZIONI CBAM

Dal 1° gennaio 2026

Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all'articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente



Soggetti Obbligati

Adempimenti

Esigibilità

Importo

Periodo transitorio (dal 1/10/2023)

Importatore o rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci di cui all'Allegato1

Relazione CBAM su base trimestrale contenente le informazioni sulle merci importate durante tale trimestre

Non è previsto alcun onere economico (acquisto certificati)

A regime (dal 1/1/2026)

Dichiarante CBAM autorizzato – i.e. una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità all'art.17 del regolamento CBAM.

- Autorizzazione per l'importazione
 - rilascio identificativo CBAM;
 - Acquisto certificati CBAM (uno per tonnellata di CO₂);
 - Dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio;
 - Verifica delle emissioni incorporate da parte di un ente certificatore, (alternativa: valori di default)

- previsti 2 momenti:**
1. il numero richiesto di certificati CBAM sul conto alla fine di ogni trimestre deve corrispondere ad almenol'80% delle emissioni incorporate delle merci importate da inizio dell'anno
 2. Al momento della dichiarazione annuale, presentare il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate.

Il prezzo/costo dei certificati è determinato su base settimanale prendendo a riferimento il prezzo medio risultante dalle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas serra (Sistema EU ETS).

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it
